

N. 3345 /2016 R.G.TRIB.

XXXXX / COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

sedicente,

elettivamente domiciliato in Taranto, Via Alto Adige 95 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. i dell'art. 35 d.lgs.
25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 29/2/2016 e notificata il 11/3/2016, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.



È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, infine, non si evincono precedenti di polizia.

2. Il richiedente premette di essere nato nel villaggio di Bidalyera e vissuto da età di 5 anni a Conakry, di essere di etnia Peulh e religione musulmana. Ha studiato 2 anni alla scuola francese e nel suo Paese lavorava come operaio per un commerciante di vestiti. È sposato con una figlia che ha oggi circa 5 anni; i suoi genitori e le sue 4 sorelle sono tutti morti nell'aprile 2014 a causa dell'ebola.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di avere lasciato la Guinea nel giugno 2014 a causa dell'epidemia di Ebola, che ha ucciso tutto la sua famiglia nell'aprile 2014, partendo dalla sorella e poi diffondendosi agli altri componenti. Lui viveva in un'altra casa con la moglie e la figlia e non è stato contagiato. La moglie, quando viene a sapere della morte dei familiari di Diallo, se ne va con la figlia in Guinea Bissau, senza il marito temendo il contagio. Il richiedente è comunque in contatto con la moglie. Rimasto solo, e per paura di prendere il contagio, si sposta in Mali, quindi in Burkina Faso, in Niger, infine in Libia, dove rimane diversi mesi lavorando come muratore. Alla fine, nel luglio 2015, paga 800 dinari e si imbarca per l'Italia.

3. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Né tali fatti potrebbero integrare il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Devono pertanto rigettarsi le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi della lett. c) del citato art. 14, non essendovi in Guinea alcun conflitto armato in corso nel senso di cui alla norma.

4. La diffusione del virus Ebola nella zona di provenienza potrebbe invece costituire grave motivo umanitario che impedisce il rientro nel Paese e che supporta quindi un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Non vi sono motivi di dubitare della veridicità del racconto del richiedente in relazione ai motivi dell'uscita dal Paese, trovando lo stesso riscontro nelle fonti consultate in relazione alla diffusione del virus Ebola all'epoca dell'espatrio ed essendo inoltre il richiedente sufficientemente preciso nel riferirsi al suo vissuto personale.

La zona di Conakry da cui il richiedente dichiara di provenire (così come d'altra parte tutta la Guinea), non risulta al momento interessata dal virus Ebola, essendovi limitati focolai nella Repubblica democratica del Congo¹.

¹ Cfr. tra gli altri: Scientificast, *Ebola, tre anni dopo*, consultabile su: <https://www.scientificast.it/2017/06/07/ebola-tre-anni/>; La Stampa Mondo, *Ebola, OMS: il virus è tornato in Africa*, consultabile su:

Deve quindi affermarsi che il motivo che ha spinto il richiedente a lasciare il Paese, seppur veritiero per quanto sopra affermato, non può costituire impedimento al rimpatrio.

5. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, comunque, il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

Nel caso in esame, ritiene poi lo scrivente di dover partire dai principi sancito dall'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 che prevede al primo comma il diritto di ogni persona "alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato" ed al secondo il "diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio". Pare evidente che tali norme, ~~persiste~~ che non abbiano carattere cogente e che possano comunque essere derogate da norme interne, devono essere tenute in debito conto nella interpretazione delle disposizioni normative, ed in particolari di quelle che poggiano su clausole generali quali i "seri motivi di carattere umanitario" che possono impedire il rientro nel proprio Paese.

E così, nell'ambito della citata – seppur regolamentata - libertà di movimento e di emigrazione, dovrà ritenersi rientrante nei "seri motivi" una situazione del Paese di provenienza che impedisca o non tuteli adeguatamente l'esercizio dei diritti fondamentali.

Ciò posto, si deve tenere conto:

- dei **motivi che hanno spinto il richiedente a lasciare il Paese di origine**, che integrano per sé un elemento di vulnerabilità, sebbene di per sé gli stessi non costituiscano oggi un impedimento al rimpatrio, per quanto già osservato;
- del fatto che, nonostante il ritorno ad elezioni presidenziali nel 2010 dopo decenni di governi autoritari ed un colpo di Stato militare nel 2008, la **situazione dei diritti politici e delle libertà civili** in Guinea è tutt'ora assai compromessa.

Secondo il rapporto *Freedom in the World 2017*, dell'autorevole organizzazione *Freedom House*, che analizza e classifica il grado di tenuta e salvaguardia dei fattori relativi ai Diritti Politici e le Libertà Civili, la Guinea è a livelli assai bassi².

In relazione ai **diritti politici**, viene attribuito un voto di **17/40**. In particolare (tra parentesi gli indici di criticità rilevati):

-6/12 quanto al processo elettorale [elezioni caratterizzate da tensioni etniche, violenze tra i sostenitori dei principali partiti opposti, scontri con morti tra sostenitori dell'opposizione e

<http://www.lastampa.it/2017/05/12/esteri/ebola-oms-il-virus-tornato-in-africa-CTmbkd6ex9ApFBE5ReGRMO/pagina.html>

² Freedom House, *Freedom in the World 2017 - Guinea*, 12 July 2017, available at:

<http://www.refworld.org/docid/59831e96a.html>. Si veda anche, in senso analogo, il *Rapporto annuale 2016/2017* di Amnesty International, su https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/guinea/#_ftn1



forze di sicurezza, ripetuto rinvio delle elezioni dei governi locali (le ultime tenute nel 2005), che ancora oggi non si sono svolte e sono state rimandate per l'ennesima volta].

-8/16 quanto a pluralismo e partecipazione politica (blocco di marce di protesta dell'opposizione o, in un caso, esplosione di colpi di arma da fuoco con un morto durante il loro svolgimento, condanne penali eccessive per dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del presidente Condè.

-3/12 quanto a funzionamento del governo (altissimo livello di corruzione).

In relazione alle **libertà civili**, viene attribuito un voto di 24/40, e in particolare:

-10/16 quanto a libertà di pensiero e di religione (introduzione di pene detentive eccessivamente severe per il reato di oltraggio e diffamazione nei confronti di personalità pubbliche; è stata inoltre criminalizzata la diffusione di notizie "che potrebbero disturbare la legge e l'ordine pubblico o mettere a repentaglio la dignità umana"; attacchi fisici e condanne penali a giornalisti e sindacalisti).

-5/12 quando alla libertà di riunione, di associazione e di organizzazione (frequente repressione violenta di riunioni non autorizzate, con arresti, morti e feriti)

-4/16 quanto allo stato di diritto (tribunali sotto organico e con poche risorse; segnalati arresti arbitrari, episodi di tortura e altri maltrattamenti, rimasti impuniti; pessime condizioni carcerarie; prolungate carcerazioni preventive; penalizzazione delle persone LGBT).

-5/16 quanto ai diritti dell'individuo (discriminazione nei confronti delle donne, a livello sociale, di legislazione sulla successione, del sistema di giustizia tradizionale, dei poteri del marito sulla libertà della moglie; stupri e molestie sessuali non denunciati per paura di biasimo sociale; mutilazioni genitali femminili, formalmente illegali, ma praticate nei confronti del 97% delle ragazze e delle donne, la seconda percentuale nel mondo; matrimoni forzati e precoci; lavori forzati nei confronti di minori e traffico di minori verso altre parti dell'Africa dell'Ovest e verso l'Europa, attività che sono punite dal codice penale del 2016 in modo lieve e applicate debolmente).

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, e valutate unitamente alla assenza di precedenti penali, di carichi pendenti presso la Procura della Repubblica e di segnalazioni di polizia sulla base delle risultanze in atti a carico del richiedente (considerato, sotto quest'ultimo profilo, che a seguito della richiesta all'Ufficio Immigrazione della Questura sui controlli cui il richiedente è stato sottoposto, nulla è stato segnalato), concretizzano una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Stante la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore..

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente



sedicente, , e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 17/7/2017

Il Giudice
(*Ottavio Colamartino*)

